

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VERBALE N. 23 del 06/09/2010

Oggetto: Esame parere legale riguardo all'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30-07-2010 in ordine alla corresponsione di indennità spettanti agli amministratori - Provvedimenti relativi.

L'anno duemiladieci, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 15.00, presso gli uffici di segreteria consortile in Verona, previa regolare convocazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici:

- MARCO VANONI - Presidente - Delegato del Comune di Verona presente assente
- RICO ANTONELLI - Membro - Delegato del Comune di Badia Calavena presente assente
- GIANCARLO SAVOIA - Membro - Delegato del Comune di Bussoleto presente assente
- PIERLUIGI SLAGHENAUFFI - Membro - Delegato del Comune di Caprino Veronese presente assente
- ROBERTO ZORZI - Membro - Delegato del Comune di Sant'Ambrogio Valpolicella presente assente

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza MARCO VANONI che, assistito dal dott. GIANFRANCO BUSSOLA, Segretario consortile, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
Marco Vanoni



IL SEGRETARIO
Dott. Gianfranco Bussola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa in data odierna per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Verona per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verona, li

07 SET. 2010



RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Verona, li

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Mariano Oliboni

Esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

in data 06 SET. 2010



IL SEGRETARIO

Dott. Gianfranco Bussola

Oggetto: Esame parere legale riguardo all'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30-07-2010 in ordine alla corresponsione di indennità spettanti agli amministratori - Provvedimenti relativi.

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto Consortile che così recita:

**"ART. 20
INDENNITÀ E COMPENSI**

1. *Al Presidente del Consiglio di amministrazione è corrisposta un'indennità mensile di carica entro i limiti del 65% di quella prevista per il Sindaco del Comune più popoloso facente parte dell'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 82 comma 8 del Dlgs 18/02/2000 n. 267.*
2. *Ai componenti il Consiglio di Amministrazione è corrisposta un'indennità mensile entro i limiti del 40% di quella prevista per il Presidente.*
3. *I relativi provvedimenti sono adottati dall'Assemblea con il voto favorevole della metà più uno delle quote di partecipazione.*
4. *Ai componenti l'Assemblea ed ai membri del C.d.A., compreso il Presidente, se non percepiscono l'indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, compete un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, nella misura di cui all'art. 82 comma 8 del Dlgs 18/02/2000 n. 267.*

L'indennità di funzione mensile è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi del comma 11 dell'art. 82 del Dlgs 267/2000."

VISTO, in particolare, l'art 5 comma 7 del D.L. 78/2010, così come convertito in Legge n. 122 del 30-07-2010 (pubblicata sulla G.U. n. 125, s.o., in data 31-07-2010, che prevede al quarto periodo: "Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

RICORDATO che a tale riguardo venivano acquisiti appositi pareri legali in relazione alle recenti disposizioni normative ed in particolare a:

- a) art. 2, comma 186, lettera e) della Legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di soppressioni di Consorzi di Funzione;
- b) art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 come convertito in Legge 122/2010, sopra richiamato;

ATTESO che l'Avv. Pierluigi Fadel, dello Studio Associato Fadel & Polati di Verona, appositamente incaricato, ha formulato i pareri richiesti, data la complessità della materia, di cui alle sottoindicati note:

- a) nota del 26-8-2010, ns. protocollo n. 878 del 2-9-2010, allegato "A" al presente provvedimento, in merito al disposto relativo alla soppressione dei Consorzi di Funzione;
- b) nota del 01-09-2010, ns. protocollo n. 879 del 2-9-2010, allegato "B" al presente provvedimento, in merito al disposto relativo ai compensi spettanti agli amministratori;

PRESO ATTO che alla luce dei pareri sopra esposti, ampiamente esaustivi nei richiami giurisprudenziali, anche alla luce di recenti pronunce di organi della magistratura, sostanzialmente si evince quanto segue:

Oggetto: Esame parere legale riguardo all'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30-07-2010 in ordine alla corresponsione di indennità spettanti agli amministratori - Provvedimenti relativi.

- ❖ che, in relazione a Statuto vigente ed attività svolta, il nostro Consorzio non possa essere, in alcun modo, considerato Consorzio di funzioni, bensì esclusivamente Consorzio di servizi;
- ❖ che per quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.L.78/2010 così come convertito in Legge 122/2010, si prevede la soppressione delle indennità degli amministratori, laddove contestualmente la forma associativa di enti locali e, nel nostro caso, il Consorzio comprenda entrambi gli elementi espressamente indicati nella normativa ovvero il requisito contestuale sia di "Consorzio di servizi e di funzioni", risultando evidente che la mancanza di contestualità di tali elementi escluda che il Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici possa rientrare nella fattispecie prevista dal disposto normativo essendo "Consorzio di servizi" ;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- ❖ il nostro Consorzio viene finanziato con entrate proprie nella misura di circa il 92% e per la quasi totalità della rimanente parte da quote a titolo di contributo a carico dei comuni associati (nr. 50 comuni veronesi a fronte dei servizi offerti) che, comunque, non verrebbe ad essere modificata, in quanto il risparmio sulle spese degli amministratori sarebbe minimo (circa l'uno per cento delle entrate correnti) e che la "ratio" della norma in questione contiene la premessa di risparmi per le pubbliche amministrazioni che, nel nostro caso, non avrebbe alcun effetto pratico;
- ❖ il Presidente e gli Amministratori del Consorzio svolgono, comunque, una rilevante attività, anche attraverso l'assunzione di talune responsabilità gestionali, finalizzata al buon conseguimento degli obiettivi indicati nel programma annuale, nell'ottimizzare le relazioni con gli amministratori locali e loro utenti, di verifica del buon svolgimento delle attività relative ai soggiorni degli anziani, ampiamente documentate in relazione alle varie deliberazioni assunte dall'Assemblea del Consorzio in sede di approvazione di bilanci preventivi, consuntivi nonché presa d'atto del conseguimento dei programmi ed equilibri di bilancio;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare le indennità a favore degli amministratori del Consorzio, nella stessa misura corrisposta fino all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 così come convertito in Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 20 del vigente statuto consortile così specificate:

a) Presidente	€	1.032,91	(mensile)
b) Componenti Consiglio di Amministrazione	€	413,17	(mensile)

VISTO l'art. 82 del D.Lsg. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:

VISTI i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

Oggetto: Esame parere legale riguardo all'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30-07-2010 in ordine alla corresponsione di indennità spettanti agli amministratori – Provvedimenti relativi.

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** dell'acquisizione in atti dei sottoindicati pareri legali, formulati dall'Avv. Pierluigi FADEL, dello Studio FADEL & POLATI di Verona:
 - *nota del 26-8-2010, ns. protocollo n. 878 del 2-9-2010, allegato "A" al presente provvedimento, in merito al disposto relativo alla soppressione dei Consorzi di Funzione;*
 - *nota del 01-09-2010, ns. protocollo n. 879 del 2-9-2010, allegato "B" al presente provvedimento, in merito al disposto relativo ai compensi spettanti agli amministratori;*
2. **DI CONFERMARE**, facendo proprie le motivazioni in premessa esposte ed in relazione ai pareri di cui al precedente punto 1), le indennità a favore degli amministratori del Consorzio, nella stessa misura corrisposta fino all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 così come convertito in Legge 122/2010, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Consortile così specificate:

▪ Presidente	€	1.032,91	(mensile)
▪ Componenti Consiglio di Amministrazione	€	413,17	(mensile)
3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che quanto disposto al precedente punto 2) non dovrà considerarsi univoco e potrà comunque essere riconsiderato in attesa di ricevere contributi e chiarimenti, da parte della magistratura contabile che nel frattempo potrebbero formarsi in tale materia;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.


CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
- VERONA -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.d.A. N. 23 del 06-09-2010

Oggetto: Servizio e Esame parere legale riguardo all'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30-07-2010 in ordine alla corresponsione di indennità spettanti agli amministratori – Provvedimenti relativi.


In data 4/9/2010 il responsabile dell'area che attiene al provvedimento, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

IL RESPONSABILE DELL'AREA



In data 4/9/2010 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si dichiara la rilevanza / la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".


IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



In data 4/9/2010 il responsabile dell'area economico finanziaria ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa relativo al presente provvedimento".

Impegno n. <u>2010/1</u>	Intervento n. <u>1010103</u>	Capitolo n. <u>1</u>
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____
Impegno n. _____	Intervento n. _____	Capitolo n. _____
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____
Accertamento n. _____	Risorsa n. _____	Capitolo n. _____


IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA



STUDIO LEGALE FADEL & POLATI
AVVOCATI ASSOCIATI

AVV. PIERLUIGI FADEL *
AVV. GIULIO POLATI
AVV. DONATELLA CICCO
AVV. CLAUDIA CALOI
DOTT. DANIELE BERTASI
DOTT. ANDREA MARANGONI

*patrocinante in cassazione



Verona, lì 01.09.2010

Via e-mail

Spett.le
**Consorzio Intercomunale
Soggiorni Climatici**
c.a. del Presidente Marco Vanoni
e del Direttore Angelo Zanetti

Ogg.: Parere riguardo a quanto disposto dall'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla legge n. 122 del 30.07.2010 in ordine alle retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti percepiti dagli amministratori

Spett.le Consorzio,

la presente, come da Voi richiesto, al fine di esprimere un parere in ordine a quanto previsto nell'art. 5 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122 del 30.07.2010 laddove si statuisce che " - omissis - Agli amministratori di comunità montane e di unione di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti".

Si tratterà, quindi, di verificare se il Consorzio Intercomunale rientri nella succitata disposizione normativa a prescindere da quegli aspetti di incostituzionalità che la norma potrebbe presentare (vedi in tal senso Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti - del 02.07.2010).

37129 Verona, via Timavo n° 5, Tel. 045/8011463-8044372-8019340

Fax 045/8036136

E Mail: studio@studiofadlepolati.it

P.IVA - 02829670237

La risposta che, ad avviso di chi scrive, dovrà essere data è negativa per le ragioni che di seguito andremo ad esporre.

Lo statuto del Consorzio Intercomunale all'art. 3 (oggetto) al punto primo stabilisce che lo stesso ha lo scopo di agire quale organismo, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, di gestione, sia diretta, che tendente al coordinamento tra Comuni della provincia di Verona delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata in soggiorni climatici montani e marini.

L'art. 31 del T.U.E.L. prevede per gli enti locali la possibilità di esercitare in forma associata uno o più servizi e la possibilità di esercitare funzioni.

Nel caso che occupa il Consorzio Intercomunale svolge un servizio di gestione che rivolge alla popolazione amministrata assistendola nell'ambito dei soggiorni climatici.

L'oggetto dello Statuto non prevede lo svolgimento da parte del Consorzio di funzioni pubbliche.

Il tenore della norma di legge qui esaminata anche a seguito di un'interpretazione ermeneutica parrebbe escludere la corresponsione di compensi in favore degli amministratori allorquando l'oggetto statutario preveda la:

- a) gestione di servizi;
- b) e la gestione di funzioni pubbliche.

La presenza lessicale della congiunzione semplice "e" utilizzata per unire gestione di servizi e funzioni pubbliche e, quindi, per unire due sintagmi in un'unica preposizione fa sì che l'oggetto del consorzio, per rientrare nella disposizione commentata, li debba ricomprendere entrambi; diversamente il legislatore avrebbe dovuto utilizzare anziché la congiunzione semplice "e" quella disgiuntiva "o".


Quanto sopra esposto sarebbe anche in linea con la finalità politica ispiratrice della norma che nell'ambito di un contenimento della spesa pubblica richieda un sacrificio economico al proprio amministratore. E' noto, infatti, il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, pur se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti (in questo senso Corte Cost. sent. n. 64 del 2005).

Resta inteso che la risposta contenuta nel presente parere alla luce sia della recente modifica legislativa che della complessità dell'argomento trattato, non dovrà considerarsi univoca e dovrà, comunque, essere vagliata anche in prosieguo in attesa di ricevere contributi e chiarimenti da parte della magistratura contabile che nel frattempo potrebbero formarsi.

Per tale ragione e a tutela del Consorzio, laddove lo stesso dovesse aderire alla sopra indicata impostazione, si fa presente che sarà opportuno, in sede di adozione di apposita delibera, prevedere la riserva di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel frattempo agli amministratori.

Ringrazio per la fiducia accordata e resto a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Cordiali saluti




Avv. Pierluigi Fadel

STUDIO LEGALE FADEL & POLATI
AVVOCATI ASSOCIATI

AVV. PIERLUIGI FADEL *
AVV. GIULIO POLATI
AVV. DONATELLA CICCO
AVV. CLAUDIA CALOI
DOTT. DANIELE BERTASI
DOTT. ANDREA MARANGONI

*patrocinante in cassazione



Verona, lì 26.08.2010

Via fax

Spett.le
**Consorzio Intercomunale
Soggiorni Climatici**
c.a. del Presidente Marco Vanoni
e del Direttore Zanetti

Ogg.: Breve parere riguardo a quanto disposto nella Legge Finanziaria per il 2010 sulla soppressione dei Consorzi di funzione

Spett.le Consorzio,

la presente al fine di esprimere un breve parere in ordine a quanto previsto nell'art. 2 comma 186 lettera e) della legge 191 del 2009 laddove si statuisce la "soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'art.1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporto giuridici e ad ogni altro effetto".

Si tratterà, quindi, di verificare se il Consorzio Intercomunale rientri nella succitata disposizione normativa.

La risposta che, ad avviso di chi scrive, dovrà essere data è negativa per le ragioni che di seguito andremo ad esporre.

Lo statuto del Consorzio Intercomunale all'art. 3 (oggetto) al punto primo stabilisce che lo stesso ha lo scopo di agire quale organismo, dotato di propria autonomia e personalità

37129 Verona, via Timavo n° 5, Tel. 045/8011463-8044372-8019340

Fax 045/8036136

E Mail: studio@studiofadlepolati.it

P.IVA - 02829670237

giuridica, di gestione, sia diretta, che tendente al coordinamento tra Comuni della provincia di Verona delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata in soggiorni climatici montani e marini.

L'art. 31 del T.U.E.L. prevede per gli enti locali la possibilità di esercitare in forma associata uno o più servizi e la possibilità di esercitare funzioni.

Si dovrà quindi distinguere tra consorzio di servizi e consorzio di funzioni.

Per consorzio di servizi si dovrà intendere lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività di gestione, a differenza dei consorzi di funzione che dovranno essere intesi come quelli il cui servizio (sociale) venga svolto in forma non imprenditoriale e come quelli che esplicano funzioni meramente amministrative (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, in sede consultiva AD. Gen. 6 dicembre 1990, n. 1730/90).

Nel caso che occupa il Consorzio Intercomunale svolge un servizio di gestione che rivolge alla popolazione amministrata assistendola nell'ambito dei soggiorni climatici.

Il tenore letterale dell'oggetto dello Statuto esclude che l'attività del Consorzio ricada nell'ambito di una gestione dei servizi sociali.

Al riguardo l'art. 128 del D.Lgs. 112 del 1998 definisce cosa debba intendersi per servizio sociale intendendo tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazioni di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Tale definizione, richiamabile al caso che occupa, viene espressamente menzionata al comma secondo dell'art. 1 della legge 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Di talché pare non richiamabile il parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania e precisamente il parere n. 118 del 2010.


Il precedente contabile *de quo*, infatti, dopo un sintetico *excursus* dell'ordinamento sui consorzi, richiama l'art. 6 della legge 328 del 2000, che titola funzioni dei comuni, ed esattamente il primo comma dello stesso dove si prevede che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale concorrendo alla programmazione regionale. Sulla base di tale richiamo, argomenta la Corte, un consorzio di comuni aventi ad oggetto le menzionate finalità non può non essere considerato un consorzio di funzioni e, quindi, come tale soppresso in virtù della recente novella.

Tale sillogismo che, potrebbe di per se anche non essere condiviso, non è, comunque, tagliabile al Consorzio Intercomunale in quanto l'oggetto dello stesso non prevede la gestione di servizi sociali come sopra definiti.

Resta inteso che la risposta contenuta nel presente parere alla luce sia della recente modifica legislativa che della complessità dell'argomento trattato, non dovrà considerarsi univoca e dovrà, comunque, essere vagliata anche in prosieguo in attesa di ricevere contributi e chiarimenti da parte della magistratura contabile che nel frattempo potrebbero formarsi.

Ringrazio per la fiducia accordata e resto a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Cordiali saluti



Avv. Pierluigi Fadel

37129 Verona, via Timavo n° 5, Tel. 045/8011463-8044372-8019340

Fax 045/8036136

E Mail: studio@studiofadlepolati.it

P.IVA - 02829670237